

REGOLAMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI PROPEDEUTICI ALL' INSERIMENTO NELL'ALBO NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI GARA

ART. 1) Albo degli Ufficiali di gara federale

A - Stante quanto indicato all'art. 10.5 del Regolamento Organico federale, "All'Albo degli Ufficiali di gara sono iscritti quei soggetti che abbiano superato corsi previsti per le varie discipline sportive indicate nello Statuto, nonché gli ulteriori corsi di aggiornamento".

ART. 2) corsi federali

A - I corsi di cui all'art. 1 devono necessariamente essere indetti dal Consiglio Federale e svolti da docenti designati dalla Federazione, potendosi quindi definire corsi federali.

B – Tali corsi federali potranno essere svolti a livello nazionale, regionale o interregionale e saranno propedeutici all'inserimento nell'Albo degli Ufficiali di gara per coloro che saranno ritenuti idonei, ossia che abbiano superato positivamente la valutazione finale che seguirà lo svolgimento del corso.

C – Coloro che parteciperanno a corsi federali indetti a livello regionale o interregionale, qualora non ritenuti idonei per essere inseriti nell'Albo degli Ufficiali di gara federale, potranno essere ritenuti idonei a svolgere tale funzione a livello regionale.

D – i corsi federali indetti a livello nazionale saranno a carico della FIDASC centrale per quanto attiene i costi riconducibili ai docenti ed ai partecipanti (viaggio, vitto e pernottamento, qualora necessario).

E – I corsi federali indetti a livello regionale saranno a carico della FIDASC centrale per quanto attiene i costi riconducibili ai docenti (viaggio, vitto e pernottamento, qualora necessario) ed ai partecipanti (n. 1 pasto giornaliero).

ART 3) corsi regionali

A – I Comitati Regionali FIDASC possono indire e svolgere corsi regionali, o interregionali, senza richiedere autorizzazione al Consiglio Federale e con docenti dagli stessi designati.

B – I corsi di cui all'art. 3 lett. A non saranno propedeutici alla iscrizione all'Albo degli Ufficiali di gara.

C – I soggetti che avranno superato i corsi regionali, o interregionali, potranno svolgere servizi esclusivamente presso le regioni che li hanno ritenuti idonei attraverso la partecipazione al corso.

D – Di norma la FIDASC non sostiene spese a livello centrale a sostegno dei corsi regionali o interregionali.

E – In casi eccezionali, singolarmente valutati, il Consiglio Federale potrà riconoscere un sostegno per lo svolgimento dei corsi regionali o interregionali.

Consiglio Federale del 20 gennaio 2010.